

	Dott. MARIO DE SIMONE NOTAIO Largo De Calboli n° 14 47121 FORLÌ (FC)	
	REPERTORIO N. 62364	RACCOLTA N. 34391
	ATTO COSTITUTIVO	
	"Associazione di Cultura Gabriella Poma - ASSOCIAZIONE DI PRO- MOZIONE SOCIALE"	REGISTRATO A FORLÌ IL 15/01/2024 N. 333 SERIE 1T € 200,00
	in breve "Associazione di Cultura Gabriella Poma - APS"	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventitre il giorno ventidue del mese di dicembre nel mio Studio in Forlì, Largo De Calboli n. 14	
	22 DICEMBRE 2023	
	Innanzi a me dott. MARIO DE SIMONE Notaio in Forlì, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini; senza l'assistenza dei testimoni per avervi i compa- renti rinunciato tra loro d'accordo e col mio consenso;	
	Sono presenti i signori:	
	BALZANI prof. ROBERTO nato a Forlì il 21 agosto 1961, residen- te a Forlì, Via Piero Maroncelli n. 44, il quale dichiara di avere il seguente Codice fiscale BLZ RRT 61M21 D704N e di es- sere cittadino italiano;	
	BERTACCINI prof. NEO nato a Forlì il 3 dicembre 1945, residen- te a Forlì, Via Arcangelo Corelli n. 8, il quale dichiara di avere il seguente Codice fiscale BRT NEO 45T03 D704B e di es- sere cittadino italiano;	
	POMA MARINELLA nata a Forlì il 14 gennaio 1950, residente a Forlì, Via Francesco Rossi n. 42/A, la quale dichiara di avere il seguente codice fiscale PMO MNL 50A54 D704W e di essere cittadina italiana;	
	POMA ANNA SERENA nata a Forlì il 24 marzo 1952, residente a Forlì, Via Aurelio Bertola n. 6/C, la quale dichiara di avere il seguente codice fiscale PMO NSR 52C64 D704C e di essere cittadina italiana;	
	COLLETTO FRANCO nato a Forlì il 6 dicembre 1949, residente a Forlì, Via Francesco Rossi n. 42/A, il quale dichiara di avere il seguente codice fiscale CLL FNC 49T06 D704T e di essere cittadino italiano;	
	COLLETTO CAROLINA nata a Forlì il 18 maggio 1977, residente a Forlì, Via Francesco Rossi n. 42/A, la quale dichiara di avere il seguente codice fiscale CLL CLN 77E58 D704V e di essere cittadina italiana;	
	SERRI MAURO nato a Rocca San Casciano il 17 marzo 1952, resi- dente a Forlì, Viale Fratelli Spazzoli n. 117, il quale di- chiara di avere il seguente Codice fiscale SRR MRA 52C17 H437B e di essere cittadino italiano;	
	SERRI GIULIA nata a Forlimpopoli il 27 luglio 1983, residente a Forlì, Viale Fratelli Spazzoli n. 117, la quale dichiara di avere il seguente codice fiscale SRR GLI 83L67 D705H e di es- sere cittadina italiana.	
	Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1) - E' costituita fra i signori Balzani prof. Rober- to, Bertaccini prof. Neo, Poma Marinella, Poma Anna Serena,	

Colletto Franco, Colletto Carolina, Serri Mauro e Serri Giulia, ai sensi del D.lgs. 117/2017 così come modificato dal D.lgs. 105/2018, l'Ente del Terzo Settore con qualifica di associazione di promozione sociale avente la denominazione associativa di **"Associazione di Cultura Gabriella Poma - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** in breve **"Associazione di Cultura Gabriella Poma - APS"**, la quale sarà retta dallo statuto che costituito da numero 27 (ventisette) articoli si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo "APS" saranno utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS.

ARTICOLO 2) - L'Associazione ha sede in Forlì, Via Valsalva n. 5.

ARTICOLO 3) - 1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, rispettando le opinioni personali dei suoi Associati.

2. L'Associazione è ispirata al ricordo, alla conservazione ed alla divulgazione del magistero intellettuale di Gabriella Poma nelle sue vesti di storica, archeologa, docente universitaria, amministratrice, donna di cultura e di profondo impegno socio-politico appassionata cultrice di arte antica e contemporanea.

Scopo della Associazione è l'affermazione dei principi a fondamento del suo pensiero e della sua attività, stimolando la disponibilità al dialogo, l'applicazione del metodo razionale, l'intelligenza critica ed il fermo rigore morale che ne hanno caratterizzato la cifra stilistica ed umana.

L'Associazione si prefigge dunque l'obiettivo di perpetuare l'opera della Professoressa Gabriella Poma, instancabile suscitatrice di iniziative sociali, culturali e politiche, rinnovandone l'impegno nel territorio.

Antesignana di un femminismo costruttivo, indirizzato all'accrescimento dello spazio riservato alle tematiche di genere, se ne vuole accogliere oggi, con ferma determinazione, l'importante eredità e mantenerne sempre attuale il messaggio.

L'Associazione è altresì volta alla raccolta e sistematica conservazione degli atti e dei fatti che hanno caratterizzato il percorso Accademico della Professoressa Poma e la relazione con i giovani in formazione.

Iniziative a sostegno - quali Borse di Studio - si prefiggono l'obiettivo di incoraggiare le nuove generazioni all'analisi critica della società, riaffermando il forte legame che ha sempre caratterizzato il rapporto fra la Professoressa Poma e

gli studenti.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività in conformità a quanto previsto dagli Artt. 5, 6, 7 del Decreto legislativo 117/2017, dal presente Statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati ed anche mediante la conduzione di locali e strutture:

a) Attività di interesse generale;

b) Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

c) Attività di raccolta fondi.

3. Nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, le finalità di cui al precedente comma sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co 1 del Codice del Terzo Settore, alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in particolare riguardanti i territori locali e connessi agli interessi, alla vita e all'operato di Gabriella Poma, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4. L'Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Con l'obiettivo di rendere memoria all'esempio di coraggio,

forza di spirito, dignità e generosità verso la vita lasciataci in consegna dalla Professoressa Gabriella Poma,

l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà:

a) sviluppare supporti assistenziali attivi sul territorio locale, rivolti ai caregivers oncologici promuovendo, direttamente o indirettamente, servizi sociali di natura assistenziale a favore principalmente di persone colpite da cancro e dei loro familiari, da realizzarsi anche in convenzione/collaborazione con Enti pubblici, Enti del Terzo Settore e con realtà private;

b) promuovere e gestire nel territorio "Gruppi di Aiuto" per la elaborazione del lutto e della malattia, con particolare attenzione ai familiari e caregivers di pazienti affetti da patologie oncologiche, da realizzarsi anche in convenzione con Enti pubblici, ETS e con realtà private;

c) collaborare fattivamente alla organizzazione di incontri formativi e di sensibilizzazione in materia di prevenzione oncologica e, più in generale, su tutto quanto concerne le problematiche di natura oncologica;

d) svolgere ogni altra attività, anche strumentale e di raccolta fondi, che persegua le finalità di cui al precedente comma.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 3) e 4) l'Associazione potrà porre in essere le seguenti attività:

- attività commerciali esclusivamente e strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statutarî;

- attività commerciale e non, funzionali al raggiungimento degli obiettivi associativi, consentita agli Enti senza fini di lucro dalla normativa vigente;

- attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di eventi e manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e nei locali ove tali manifestazioni hanno luogo, alle condizioni previste dall'Art.70 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione potrà chiedere e ottenere, da enti e istituzioni sia pubbliche che private, patrocini o altre forme di patronato o sponsorizzazione, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e seguenti decreti attuativi, ed ogni altra modalità di raccolta fondi consentita dalle disposizioni di legge;

6. L'Associazione potrà, inoltre, federarsi con altre Associazioni nazionali ed internazionali affini.

ARTICOLO 4) - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote associative, contributi annuali e straordinari degli associati;

b) contributi pubblici, anche europei, e privati;

	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi continuative o occasionali;	
	f) iniziative promozionali volte al finanziamento della Associazione quali, a titolo di esempio: feste, eventi, manifestazioni socio-culturali;	
	g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;	
	h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;	
	i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.	
	La quota associativa, per il primo anno, è fissata in Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	Per gli anni successivi l'importo di tale quota verrà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	I componenti si impegnano a costituire un patrimonio minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) costituito da versamento in denaro su conto corrente da costituirsi intestato all'Associazione.	
	ARTICOLO 5) - Patrimonio associativo	
	Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:	
	• dai beni mobili e immobili di proprietà della Associazione;	
	• dalle eccedenze di bilancio degli esercizi annuali;	
	• da donazioni, erogazioni, lasciti;	
	• dal fondo di riserva;	
	• da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.	
	ARTICOLO 6) - La durata dell'Associazione è illimitata.	
	Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiudono il 31 dicembre.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2024 (duemilaventiquattro).	
	ARTICOLO 7) - L'Associazione è retta dai seguenti organi:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) il vice-Presidente se nominato;	
	e) il Tesoriere;	
	f) il Segretario se nominato.	
	Sono organi sociali anche l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione. Tali organi sono obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli Artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore oppure possono essere nominati in via facoltativa, se ritenuti utili.	
	A comporre il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, per i primi tre anni, i componenti, a norma dell'articolo 19 dello	

Statuto, nominano i signori:

COLLETTO CAROLINA nata a Forlì il 18 maggio 1977, residente a Forlì, Via Francesco Rossi n. 42/A, quale Presidente del Consiglio Direttivo;

POMA ANNA SERENA nata a Forlì il 24 marzo 1952, residente a Forlì, Via Aurelio Bertola n. 6/C, quale Componente del Consiglio Direttivo, nonchè Segretario e Tesoriere;

BERTACCINI prof. NEO nato a Forlì il 3 dicembre 1945, residente a Forlì, Via Arcangelo Corelli n. 8, **POMA MARINELLA** nata a Forlì il 14 gennaio 1950, residente a Forlì, Via Francesco Rossi n. 42/A, **SERRI GIULIA** nata a Forlimpopoli il 27 luglio 1983, residente a Forlì, Viale Fratelli Spazzoli n. 117, quali Componenti del Consiglio Direttivo;
i quali accettano la carica, dichiarando che non sussistono cause di ineleggibilità.

Il Consiglio Direttivo delega il Presidente al disbrigo delle pratiche occorrenti, affinché l'Associazione ottenga, a cura di me Notaio, l'iscrizione nel RUNTS con riconoscimento della personalità giuridica, conferendogli all'uopo ogni più ampio potere, con facoltà altresì di richiedere la verifica della sussistenza dei requisiti e condizioni di legge, in specie del patrimonio minimo, fornendo a tal fine qualunque informazione e documento richiesti da me Notaio e/o dalle competenti autorità, nonchè il potere di apportare allo statuto allegato le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità per il buon fine della suddetta iscrizione.

ARTICOLO 8) - Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'Associazione.

I comparenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati personali, autorizzano il Notaio dott. Mario De Simone (titolare del trattamento) ed i suoi collaboratori al trattamento di tutti i dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e alla loro memorizzazione nel suo archivio elettronico al fine della redazione del presente atto nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, nonché a comunicare i dati medesimi anche a terzi, in relazione agli adempimenti annessi e connessi all'atto stesso ed al rilascio di copie autentiche, consapevoli dei loro diritti di accesso e di rettifica previsti dall'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore.

Io Notaio ho letto ai comparenti che lo approvano quest'atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno per fogli due e pagine sei alle ore dodici.

F.to Giulia Serri

" Roberto Balzani

" Neo Bertaccini

ALLEGATO A

STATUTO

Titolo I Costituzione, Finalità, Durata

ART .1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1. Sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118 quarto comma della Costituzione, in conformità al Codice civile, alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 così come modificato dal D.lgs. 105/2018 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), è costituita un'Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di **“Associazione di Cultura Gabriella Poma - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”** in breve **“Associazione di Cultura Gabriella Poma - APS”** e di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione è costituita in memoria della Professoressa Poma Gabriella ed intende proporre – attraverso attività ed impegno civile - il ricordo, l'esempio e l'opera, onorandone il ricco e lungo magistero politico, accademico, culturale.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Forlì alla via Valsalva n. 5. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e viene attuata con delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea straordinaria, sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero .

ART.2 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati e nelle modalità previste dal presente statuto.

ART.3 - UTILIZZO DELL'ACRONIMO "APS"

1. La qualifica di “associazione di promozione sociale” e l'acronimo "APS" saranno utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS.

Titolo II Attività esercitate

ART.4 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, rispettando le opinioni personali dei suoi Associati.
 2. L'Associazione è ispirata al ricordo, alla conservazione ed alla divulgazione del magistero intellettuale di Gabriella Poma nelle sue vesti di storica, archeologa, docente universitaria, amministratrice, donna di cultura e di profondo impegno socio-politico appassionata cultrice di arte antica e contemporanea.
- Scopo della Associazione è l'affermazione dei principi a fondamento del suo pensiero e della sua attività, stimolando la disponibilità al dialogo, l'applicazione del metodo razionale, l'intelligenza critica ed il fermo rigore morale che ne hanno caratterizzato la cifra stilistica ed umana.
- L'Associazione si prefigge dunque l'obiettivo di perpetuare l'opera della Professoressa Gabriella Poma, instancabile suscitatrice di iniziative sociali,

culturali e politiche, rinnovandone l'impegno nel territorio.

Antesignana di un femminismo costruttivo, indirizzato all'accrescimento dello spazio riservato alle tematiche di genere, se ne vuole accogliere oggi, con ferma determinazione, l'importante eredità e mantenerne sempre attuale il messaggio.

L'Associazione è altresì volta alla raccolta e sistematica conservazione degli atti e dei fatti che hanno caratterizzato il percorso Accademico della Professoressa Poma e la relazione con i giovani in formazione.

Iniziative a sostegno - quali Borse di Studio - si prefiggono l'obiettivo di incoraggiare le nuove generazioni all'analisi critica della società, riaffermando il forte legame che ha sempre caratterizzato il rapporto fra la Professoressa Poma e gli studenti.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività in conformità a quanto previsto dagli Artt. 5, 6, 7 del Decreto legislativo 117/2017, dal presente Statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati ed anche mediante la conduzione di locali e strutture:

a) Attività di interesse generale;

b) Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;

c) Attività di raccolta fondi.

3. Nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, le finalità di cui al precedente comma sono perseguite attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, co 1 del Codice del Terzo Settore, alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in particolare riguardanti i territori locali e connessi agli interessi, alla vita e all'operato di Gabriella Poma, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4. L'Associazione potrà svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse

siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Con l'obiettivo di rendere memoria all'esempio di coraggio, forza di spirito, dignità e generosità verso la vita lasciatici in consegna dalla Professoressa Gabriella Poma, l'Associazione a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà:

a) sviluppare supporti assistenziali attivi sul territorio locale, rivolti ai caregivers oncologici promuovendo, direttamente o indirettamente, servizi sociali di natura assistenziale a favore principalmente di persone colpite da cancro e dei loro familiari, da realizzarsi anche in convenzione/collaborazione con Enti pubblici, Enti del Terzo Settore e con realtà private;

b) promuovere e gestire nel territorio "Gruppi di Aiuto" per la elaborazione del lutto e della malattia, con particolare attenzione ai familiari e caregivers di pazienti affetti da patologie oncologiche, da realizzarsi anche in convenzione con Enti pubblici, ETS e con realtà private;

c) collaborare fattivamente alla organizzazione di incontri formativi e di sensibilizzazione in materia di prevenzione oncologica e, più in generale, su tutto quanto concerne le problematiche di natura oncologica;

d) svolgere ogni altra attività, anche strumentale e di raccolta fondi, che persegua le finalità di cui al precedente comma.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 3) e 4) l'Associazione potrà porre in essere le seguenti attività:

- attività commerciali esclusivamente e strettamente funzionali al raggiungimento degli scopi statutari;

- attività commerciale e non, funzionali al raggiungimento degli obiettivi associativi, consentita agli Enti senza fini di lucro dalla normativa vigente;

- attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di eventi e manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e nei locali ove tali manifestazioni hanno luogo, alle condizioni previste dall'Art.70 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'Associazione potrà chiedere e ottenere, da enti e istituzioni sia pubbliche che private, patrocini o altre forme di patronato o sponsorizzazione, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e seguenti decreti attuativi, ed ogni altra modalità di raccolta fondi consentita dalle disposizioni di legge;

6. L'Associazione potrà, inoltre, federarsi con altre Associazioni nazionali ed internazionali affini.

Titolo III Funzionamento e Amministrazione

ART. 5 - PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà della Associazione;
- dalle eccedenze di bilancio degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

3. Le quote annuali di adesione all'Associazione e gli eventuali contributi straordinari non costituiscono in alcun modo un titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi della Associazione, né sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

5. In caso di estinzione o scioglimento della Associazione, il Patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

ART.6 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che dispone lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

ART.7 - RISORSE ECONOMICHE

1.L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative, contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) contributi pubblici, anche europei, e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi continuative o occasionali;
- f) iniziative promozionali volte al finanziamento della Associazione quali, a titolo di esempio: feste, eventi, manifestazioni socio-culturali;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- h) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.8 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata per l'approvazione entro 120/150 (centoventi/centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il Bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta

l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla vigente normativa.

4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ART. 9 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI

1.L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017.

In particolare l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati che può essere tenuto anche in formato elettronico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) se presenti, il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro può anche essere tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e/o di revisione, qualora siano stati nominati.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti dal Consiglio Direttivo mentre quelli di cui alla lett. e) sono tenuti dall'Organo al quale si riferiscono.

Titolo IV Gli Associati

ART.10 - ORDINAMENTO INTERNO ED ASSOCIATI

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici, pubblici e/o privati i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori, coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;

- soci onorari: coloro che per meriti professionali ed indiscusso prestigio ricevano dal Consiglio Direttivo tale titolo a cui corrisponde l'esenzione dal versamento della quota sociale;

- soci ordinari: coloro la cui istanza di adesione sia stata accolta dal Consiglio Direttivo e che, sottoscrivendo le quote associative condividono le finalità dell'Associazione ed operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali;

5. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ART.11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

1.L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né

con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'Articolo 35 comma 1 del Decreto legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

2. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse e condivida le finalità dell'Associazione, può presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere indicate le generalità del richiedente persona fisica (nome, cognome, logo e data di nascita, luogo di residenza) o denominazione per il richiedente persona giuridica. Dovrà inoltre essere precisato che il richiedente si impegna a partecipare alla vita associativa, ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e da altri eventuali organi sociali.

Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Esso decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, può delegare l'esame e l'accettazione della domanda al Presidente. Verificato il versamento della quota associativa, l'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione del Consiglio ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC. L'Assemblea ordinaria deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. L'adesione all'Associazione si rinnova ogni anno con il versamento della quota associativa, fatto salvo il diritto di recesso dell'associato da esercitarsi ai sensi dell'articolo 24 c.c.

6. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ART.12 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- d) ogni altro diritto previsto dal presente statuto o dalla legge.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento ed il versamento della quota associativa.

Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci persone giuridiche possono partecipare all'Assemblea esprimendo il proprio voto attraverso il proprio legale rappresentante.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) non divulgare fatti, informazioni, documenti appresi durante l'esercizio delle proprie funzioni ivi comprese le attività di controllo dei libri sociali;
- d) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

5. Lo status di socio, una volta acquisito, assume carattere permanente e può decadere esclusivamente nei casi specificati nel successivo Art. 13.

ART. 13 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. La qualità di associato si perde per:

- a) scioglimento volontario della Associazione;
- b) decesso del socio;
- c) mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento;
- d) esclusione a seguito di morosità o perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- e) espulsione a seguito di persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.

a) recesso, che ogni associato può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, una volta che sia venuto a conoscenza del Consiglio Direttivo, fatto salvo che il socio non si sia obbligato specificamente al compimento di un'attività

2. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo a

maggioranza dei suoi membri, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea mediante un'apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata postale o PEC. L'Assemblea deve riunirsi entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso ma può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

3. L'esclusione, espulsione ed il recesso del socio vengono annotati sul libro degli Associati ad opera del Consiglio Direttivo

4. L'associato receduto, escluso o espulso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.14 - DEI VOLONTARI E DELL'ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo V Organi dell'Associazione

ART.15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il vice-Presidente se nominato;
- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario se nominato.

2. Qualora istituiti, sono organi sociali anche l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione. Tali organi sono obbligatoriamente nominati al verificarsi delle condizioni di cui agli Artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore oppure possono essere nominati in via facoltativa, se ritenuti utili.

3. Ad eccezione di quelle di cui al precedente comma 2, tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi dell'associazione può eventualmente spettare un rimborso delle spese sostenute per i doveri d'ufficio. Il Consi-

glio Direttivo può tuttavia decidere di remunerare, con propria delibera e fermo restando quanto previsto all'art. 8, co. 3 del Codice del Terzo Settore, specifici incarichi e/o funzioni attribuiti ai consiglieri, ove ciò si renda necessario per l'efficace svolgimento delle attività ed il perseguimento delle finalità dell'Associazione.

4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata

ART.16 – ASSEMBLEA SOCIALE - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il tesseramento ed il versamento della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;

b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati regolarmente iscritti.

3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

4. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, purché questi non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori se nominato. La delega deve avvenire in forma scritta, deve essere firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Spetta al Presidente accertare la regolarità delle deleghe e, più in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea che dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

6. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione dovesse

ro insorgere difficoltà di connessione tali da rendere impossibile il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci. Le decisioni deliberate fino al momento della sospensione dell'Assemblea saranno ritenute valide.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente, dagli eventuali scrutatori in caso di votazioni e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART.17 – ASSEMBLEA SOCIALE - COMPETENZE E QUORUM

1. L'Assemblea è il massimo organo della Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.

2. E' compito dell'Assemblea ordinaria:

a) b) approvare il rendiconto/bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;

c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione, nominati obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui agli Artt. 30 e 31 del Codice del Terzo settore o se ritenuto opportuno;

f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

h) decidere, in ultima istanza, sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

i) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale o su questioni ad essa assegnate dallo Statuto o dalle disposizioni di legge.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

b) deliberare sulla costituzione di sezioni o sedi secondarie della Associazione, in Italia e all'estero;

c) deliberare in merito allo scioglimento della Associazione

5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 18 – ASSEMBLEA SOCIALE - REGOLE DI VOTO

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede con voto palese, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri compreso il Presidente, come stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo

ART. 20 - CONSIGLIO DIRETTIVO: CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

9. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica. In tale caso si provvede alla sostituzione dello stesso, ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

ART.21 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- d) eleggere al suo interno il Presidente ed, eventualmente, il vicepresidente;
- e) eleggere al suo interno il Tesoriere ed eventualmente il Segretario, qualora il Consiglio Direttivo sia composto da più di tre membri. Nel caso in cui, invece, il Consiglio Direttivo sia formato da soli tre componenti, il Tesoriere coinciderà con il Segretario;
- f) decidere, in prima istanza, sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni o necessario all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

1. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è, tuttavia, generale e le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Segretario, se nominato, si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART.22 - CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) dichiarata decadenza da parte del Consiglio, a seguito di assenza a due sedute consecutive senza giustificato motivo;
- c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art.13, c.2, del presente Statuto;
- e) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

3. In caso di esaurimento della lista dei non eletti o di assenza di essa, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. Il Consigliere così subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

4. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, il Consiglio seppur cessato resta in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 23 - IL PRESIDENTE: POTERI E DURATA IN CARICA

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed a lui compete la firma sociale.

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, nella prima riunione dello stesso. La carica di Presidente dura 3 (tre) anni, è rieleggibile e può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'assegnazione o dall'Assemblea.

3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- e) su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione;
- f) esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la Legge non

attribuiscono ad altri organi sociali.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal vice-Presidente, se nominato. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 24 - IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Segretario si occupa della attività amministrativa della Associazione curandone la corrispondenza ed occupandosi della corretta tenuta dei libri sociali.

2. Il Tesoriere si occupa degli incassi e pagamenti della Associazione come deliberati dal Consiglio Direttivo. Si occupa della tenuta dei registri contabili, della archiviazione e conservazione della documentazione inerente l'attività di tesoreria della Associazione.

ART.25 - ORGANO DI CONTROLLO ED ORGANO DI REVISIONE

1. Qualora l'Associazione abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore deve essere nominato dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, l'organo di controllo monocratico o collegiale. Esso resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Se collegiale, è composto da tre membri e nomina al proprio interno un Presidente.

2. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale conservato nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, presso la sede dell'Associazione

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite i supplenti o, in assenza, attraverso una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

4. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

5. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, qualora non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

6. L'Assemblea può nominare, anche in assenza di un obbligo di legge, gli organi di cui al presente articolo, ove lo ritenga opportuno.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 26 - ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Ai sensi dell'Articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta

iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 27 – NORME DI RINVIO

1. L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina le materie previste dal presente Statuto, sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore.

2. Per quanto non riconducibile alle suddette norme, delibera l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

F.to Giulia Serri

" Roberto Balzani

" Neo Bertaccini

" Marinella Poma

" Anna Serena Poma

" Franco Colletto

" Carolina Colletto

" Mauro Serri

" MARIO DE SIMONE - NOTAIO

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott. Mario De Simone, Notaio in Forlì, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato n. di serie 44 ea, scopo <https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>, https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6, vigente fino alle ore 07:48:52 del 10/07/2026 rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei atti e firmato a norma di legge.

Forlì, quattordici febbraio duemilaventiquattro, nel mio studio in L.go De Calboli n. 14.

[File firmato digitalmente dal notaio Mario De Simone (1)]

Nome e Cognome del soggetto: **MARIO DE SIMONE**

- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:DSMMRA60L24H501J**
- Organizzazione: **DISTRETTO NOTARILE DI FORLÌ:80005580404**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **44 ea**
- Rilasciato da: **Consiglio Nazionale del Notariato**
- Usi del certificato: **non Repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.notariato.it/documentazione/CPSCNN.pdf>,
https://ca.notariato.it/documentazione/MOCNN_CA.pdf, 1.3.76.16.6**
- Validità: **10/07/2023 alle 07:48:52 UTC al 10/07/2026 alle 07:48:52 UTC**